

Salute e sicurezza

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le temperature elevate che si stanno registrando, sommate a situazioni specifiche di molti luoghi di lavoro, (obbligo a indossare DPI, calore generato da macchinari, mansioni che comportano sforzo fisico), costituiscono un fattore di rischio per la salute. L'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico.

Lavorare a temperature alte associate a tassi di umidità elevati può essere molto pericoloso. Il colpo di calore si riconosce dalla temperatura corporea superiore a 40°, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, va considerato come infortunio sul lavoro e denunciato come tale.

VERIFICA CON IL TUO RLS O CON LA TUA RSU QUALI AZIONI DI TUTELA SONO STATE ATTUATE NELLA TUA AZIENDA

Laddove ciò non dovesse esser stato fatto è necessario intervenire tempestivamente:

- riducendo e/o rimodulando gli orari di lavoro limitando ove possibile la fascia oraria 14-17;
- riducendo i ritmi di lavoro e/o istituendo pause aggiuntive a quelle eventualmente già contrattate;
- dotando gli ambienti di lavoro di ventilatori;
- predisponendo sale ventilate e rinfrescate vicino alle postazioni lavorative;
- garantendo la fornitura adeguata di acqua fresca a ciascun lavoratore;
- attuando forme di tutela collettiva di natura straordinaria previste dalla norma per le quali ti chiediamo di rivolgerti al sindacato.

TUTTI QUESTI STRUMENTI POSSONO TUTELARE LA TUA SALUTE E IL TUO SALARIO

Particolare attenzione va posta per le lavorazioni all'aperto, ove è più difficile attuare misure di contenimento del rischio.

Si può consultare il sito workclimate.it/profilo/ordinanza-caldo-lavoro per una valutazione del rischio sulla base delle previsioni metereologiche.

Inoltre è prevista la CIGO per eventi atmosferici, in caso di temperatura percepita superiore a 35°C, può essere riconosciuta qualora il datore di lavoro, su indicazione del RSPP, disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, purchè le cause che hanno determinato detta sospensione non siano imputabili al datore di lavoro.